

Statuto dello Yacht Club Como M.I.LA.-C.V.C.

Associazione sportiva dilettantistica

(Modificato il 28 febbraio 2018 dall'Assemblea Straordinaria. Art.-17
dello statuto sociale)

SOMMARIO

Art. 1 - Denominazione e durata	Art. 39 - Entrate
Art. 2 - Scopo	Art. 40 - Erogazioni
Art. 3 - Affiliazione	Art. 41 - Titoli, gradi, insegne
Art. 4 - Organi della Associazione	Art. 42 - Clausola Compromissoria
Art. 5 - Guidone sociale	Art. 43 - Responsabilità
Art. 6 - Domanda di ammissione	Art. 44 - Scioglimento
Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci	
Art. 8 - Quote sociali	
Art. 9 - Categorie dei Soci	
Art. 10 - Frequentatori non Soci	
Art. 11 - Decadenza dei Soci	
Art. 12 - Provvedimenti disciplinari	
Art. 13 - Delle Assemblee	
Art. 14 - Convocazione	
Art. 15 - Assemblea Ordinaria	
Art. 16 - Elezioni	
Art. 17 - Assemblea Straordinaria	
Art. 18 - Deleghe	
Art. 19 - Verifica del diritto di voto	
Art. 20 - Presidente dell'Assemblea	
Art. 21 - Segretario dell'Assemblea e scrutatori	
Art. 22 - Votazioni	
Art. 23 - Rinvio della Assemblea	
Art. 24 - Deliberazioni assembleari	
Art. 25 - Impugnazioni	
Art. 26 - Consiglio Direttivo	
Art. 27 - Cessazione	
Art. 28 - Sostituzione	
Art. 29 - Decadenza	
Art. 30 - Convocazione Direttivo	
Art. 31 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo	
Art. 32 - Attività e sezioni sportive	
Art. 33 - Il Presidente	
Art. 34 - Il Presidente Onorario	
Art. 35 - Il bilancio	
Art. 36 - Collegio dei Revisori dei Conti	
Art. 37 - Collegio dei Probiviri	
Art. 38 - Patrimonio	

Art. 1 - Denominazione e durata

1. E' costituita, mediante fusione delle Associazioni "Circolo della Vela Como" (costituita il 1° gennaio 1932) e "Motonautica Italiana Lario" (costituita il 15 giugno 1932), ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme che regolano gli enti non commerciali, una Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Como Viale Puecher n.8, denominata:

"Yacht Club Como - M.I.La. - C.V.C."

Associazione Sportiva Dilettantistica

e con acronimo "Y.C.M.V."

2. La durata della Associazione è illimitata.

3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 2 - Scopo

1. La Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva/e connessa alla pratica dello sport velico, motonautico e ad altri riconosciuti dal C.O.N.I. intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli iscritti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport velico, motonautico e di altre discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive sopra citate. La Associazione potrà inoltre:

a) promuovere le manifestazioni sportive curando sia l'aspetto tecnico organizzativo che economico, nonché promuovere tutte quelle manifestazioni atte alla diffusione dello sport velico, motonautico e degli altri di cui alla finalità nelle sue caratteristiche specificatamente agonistiche e sportive, prestandovi tutta l'assistenza possibile;

b) organizzare attività svolte in diretta attuazione degli scopi sopra citati al fine di contribuire allo sviluppo delle suddette discipline, compresa quella legata alle attività modellistiche;

c) organizzare per gli iscritti corsi ginnici in genere e per la preparazione atletica.

d) organizzare attività e corsi per i Soci a carattere ricreativo e ludico;

e) promuovere l'organizzazione nei confronti degli iscritti di corsi legati all'attività nautica anche al di fuori del territorio nazionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi patenti, corsi di navigazione astronomica, corsi d'altura, corsi di meteorologia, corsi di radiotelefonia e simili;

f) acquistare e/o affittare imbarcazioni in genere da mettere a disposizione dei Soci per il raggiungimento degli scopi sociali;

g) realizzare, in proprio e per conto degli iscritti, porti turistici/marine per l'ormeggio ed il ricovero dei natanti da diporto degli stessi;

h) affittare spazi coperti, assumere in concessione porti turistici/marine per il ricovero e l'ormeggio dei natanti da diporto dei Soci, nonché la relativa gestione mediante personale specializzato;

i) affittare, realizzare, acquistare e gestire sedi diverse per l'attività sportiva.

3. La Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali.

4. La Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto e alle norme del C.O.N.I., della F.I.V., della F.I.M. e di tutte le altre Federazioni alle quali la Società intendesse affiliarsi

Art. 3 - Affiliazione

La Associazione è affiliata alla F.I.M. e alla F.I.V. e potrà essere affiliata ad altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Art. 4 - Organi della Associazione

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- Comitato Esecutivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Art. 5 - Guidone sociale

Il Guidone sociale porta una croce bianca in campo rosso e blu. Al centro della croce lo stemma sociale rappresentato da due ancore incrociate sormontate da un'elica.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto sociale medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendano far parte della Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, allegando la quota di ammissione in quanto dovuta e la quota sociale per il primo anno.

Tale domanda potrà essere accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o due Soci Effettivi proponenti (che non potranno essere componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri), i quali ne assumono la diretta responsabilità morale nei confronti della Associazione.

Qualora il richiedente non fosse conosciuto da nessun Socio Effettivo, rilascerà in calce alla domanda stessa, breve curriculum scritto che sarà liberamente valutato dal Consiglio Direttivo.

4. La domanda sarà sottoposta alla decisione del Consiglio Direttivo dopo

l'affissione all'Albo Sociale per giorni sette di avviso volto a darne notizia ai Soci e metterli in grado di far pervenire in via riservata al Presidente eventuali osservazioni ostative all'accoglimento, che saranno liberamente valutate dal Consiglio Direttivo. La decisione, se negativa, deve essere comunicata con raccomandata all'interessato. Contro tale decisione è ammesso ricorso entro giorni quindici da parte dei Soci presentatori al Collegio dei Probiviri.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da uno dei genitori esercenti la potestà o, in loro mancanza, dall'eventuale tutore. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

6. La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata ad eccezione di quanto contenuto nel contratto di mutuo ventennale stipulato con lo Yacht Club Como.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, purché in regola con il pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale nelle forme previste dal presente Statuto e dall'apposito regolamento sociale.

3. I Soci sono tenuti al versamento puntuale delle quote sociali stabilite entro il 31 gennaio di ogni anno sociale, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

Art. 8 - Quote sociali

1. L'ammontare delle quote sociali, a valere per il successivo anno solare, è stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato alla Assemblea generale annuale per la sua ratifica.

2. Il Consiglio Direttivo ogni tre anni può adeguare le quote sociali per una somma pari al 75% (settantacinque per cento) dell'indice ISTAT (costo della vita) del triennio precedente con arrotondamento al multiplo di cinque o dieci immediatamente superiore, il tutto a valere dall'inizio dell'anno solare successivo, senza necessità di approvazione dell'Assemblea.

3. La materia riguardante le quote sociali non è delegabile dal Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo.

Art. 9 - Categorie dei Soci

1. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Sostenitori: sono i Soci Effettivi che versano una quota sociale pari al doppio o multiplo di essa in ossequio alle norme fiscali in materia di associazioni sportive e loro successive modifiche; la situazione di coloro che avessero stipulato il contratto di mutuo ventennale con lo Yacht Club Como è regolata dal contratto stesso.

- Soci Benemeriti: sono i Soci che hanno speciali benemerenze verso l'Associazione; sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno cinquanta Soci,

dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti; sono esonerati dal pagamento della quota sociale e sono limitati a cinque per ogni sezione.

- **Soci Effettivi:** sono coloro i quali svolgono attività velica e motonautica o frequentano la sede sociale usufruendo di tutti i servizi sociali e che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

- **Soci cinquantennali:** sono i Soci effettivi che hanno versato la quota per almeno 50 anni.

- **Soci Effettivi Juniores:** sono coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superino il venticinquesimo; sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e pagano la quota sociale ridotta al 50% (cinquanta per cento).

- **Soci Cadetti:** sono i giovani di ambo i sessi di età compresa fra il sesto ed il diciottesimo anno; sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e pagano la quota sociale ridotta al 25% (venticinque per cento).

- **Soci Agonisti:** sono i Soci che svolgono attività agonistica; sono esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale in base alle disposizioni del regolamento sociale.

2. Possono rivestire altresì la categoria di Socio, le associazioni sportive nautiche e di altre discipline dilettantistiche previste dalla Legge n. 289/2002 e comma 17/18 dell'art.90 e successive modifiche; ogni Associazione ha diritto ad un solo voto da esprimere tramite il legale rappresentante.

3. Le qualifiche acquisite dai Soci nei precedenti sodalizi Circolo della Vela Como e Motonautica Italiana Lario vengono mantenute nella nuova Associazione.

Art. 10 - Frequentatori non Soci

1. La frequenza alla sede sociale di non Soci ai quali non è consentito l'uso dei servizi sociali tranne nei casi autorizzati dal C.D. è limitata a:

- gli allievi: tutti gli iscritti ai corsi, della Scuola vela e di pilotaggio e delle altre discipline sportive durante l'anno del loro svolgimento come da regolamento sociale;

- i partecipanti ai corsi delle scuole nautiche.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì invitare alla frequenza della sede personalità ed autorità cittadine, nazionali ed internazionali, eventualmente rilasciando tessere con la qualifica di Socio Onorario con validità annuale.

Art. 11 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- per **dimissioni volontarie**, che devono essere presentate per iscritto entro la chiusura dell'anno sociale e cioè entro il 31 dicembre e saranno ritenute valide dal primo gennaio successivo, senza comunque alcun rimborso di quote per frazione di anno;

- per **morosità**, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine per il versamento della quota sociali, deliberata dal Consiglio Direttivo il quale deve dare al Socio, a mezzo lettera raccomandata A.R., un termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della quota;

- per **espulsione** deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette, dentro o fuori della Associazione, azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce osta-

colo al buon andamento del sodalizio.

1. Per **radiazione**, deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che pubblicamente con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio dell'Associazione o degli organi associativi o tenga una condotta da costituire grave ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha diritto, entro venti giorni dalla ricezione della raccomandata, di appellarsi al giudizio dei Probiviri, la cui decisione è insindacabile.

2. Il Socio **espulso**, per un periodo fino ad anni cinque non potrà accedere alla Sede sociale, neppure in qualità di ospite.

3. Il socio **radiato** non può essere più riammesso.

4. In ogni caso i Soci che cessano di appartenere alla Associazione decadono dalle cariche sociali.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che non osservi le norme dello Statuto o del Regolamento sociale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1)** ammonizione verbale;
- 2)** deplorazione scritta con o senza affissione all'Albo;
- 3)** sospensione temporanea dalla frequenza dei locali e dalle cariche sociali;
- 4)** Espulsione;
- 5)** Radiazione.

Avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo di cui ai punti 2), 3) e 4) e 5), il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri. A tal fine, detti provvedimenti dovranno essere notificati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato il quale, entro venti giorni dalla data del ricevimento, dovrà comunicare con lettera raccomandata a/r l'impugnazione al Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo solo nei casi giudicati gravi; detta immediata esecutività dovrà essere adeguatamente motivata nel provvedimento stesso.

In ogni caso il provvedimento diventa irrevocabile e potrà essere reso pubblico solo se confermato dal Collegio dei Probiviri o per decorso del termine.

Art. 13 - Delle Assemblee

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consigliere dallo stesso all'uopo delegato su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine di febbraio di ogni anno.

Nell'ultimo anno del quadriennio olimpico l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata una seconda volta entro la fine del mese di Ottobre per il rinnovo delle cariche sociali.

Almeno quindici giorni prima di ogni Assemblea l'avviso di convocazione contenente

gli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere esposto all'Albo Sociale.

E' facoltà del Consiglio Direttivo comunicare ai Soci la data dell'assemblea anche con altri mezzi di comunicazione (posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma).

L'Assemblea Straordinaria è convocata nello stesso modo dell'assemblea ordinaria, ma la comunicazione scritta ai Soci è obbligatoria (posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma).

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta ove ne facciano istanza:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci

L'istanza di convocazione da comunicare al Presidente dell'Associazione e al Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere motivata e contenere l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente dell'Associazione, il Collegio dei Probiviri provvederà alla convocazione.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risultino presenti, in proprio o per delega, un quarto dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e la mancata approvazione dei due documenti determina automaticamente la revoca del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
- nomina i Soci Benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti riguardanti la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

L'Assemblea Ordinaria, salvo quanto attiene alla nomina dei Soci Benemeriti, delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Elezioni

Tutti i Soci, che abbiano conseguito la maggiore età, hanno diritto a candidarsi ad una unica carica sociale mediante comunicazione scritta da consegnarsi in Segreteria entro tre giorni dalla data prevista per le elezioni. L'Assemblea Ordinaria, convocata entro la fine di ottobre dell'anno di scadenza del quadriennio olimpico e nelle altre eventuali occasioni, con votazione segreta, elegge le cariche sociali per il successivo quadriennio olimpico e più precisamente:

- 1) con scheda separata: il Presidente;
- 2) con scheda separata: il Consiglio direttivo;
- 3) con scheda separata il Collegio dei Probiviri;
- 4) con scheda separata il Collegio dei Revisori dei conti.

Per consentire ai Soci scelte di voto consapevoli, i candidati alla Presidenza do-

vranno esporre all' Assemblea i propri programmi e idee sulla gestione del Sodalizio nel successivo quadriennio ed avranno facoltà di indicare i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo dai quali ritengono di poter ottenere una efficace e costruttiva collaborazione nel perseguimento degli obbiettivi prefissati.

Art. 17 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- scioglimento della Associazione con conseguente nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- modifiche dello Statuto Sociale;

L'assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e solo ed unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di richiesta di modifica della denominazione della Associazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei presenti.

Art. 18 - Deleghe

Ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare, mediante delega scritta, due Soci aventi diritto al voto.

Le deleghe saranno ammesse solo se fatte pervenire in Segreteria unicamente dal delegante o dal delegato almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'assemblea, debitamente compilate in ogni parte, con l'indicazione, in particolare, del nominativo del delegante e del delegato.

Art. 19 - Verifica dei diritto di voto

I diritti di voto e l'apertura delle buste contenenti le deleghe saranno controllati prima dell'apertura dell'Assemblea dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, unitamente a due membri del Consiglio stesso che ne trasmetteranno i risultati al Presidente dell'Assemblea, il quale procederà alla ratifica.

Art. 20 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato dalla stessa fra i presenti aventi diritto al voto e che non rivestano cariche sociali. Egli dirige l'Assemblea; decide sull'ammissibilità delle proposte fatte dagli intervenuti e sulla capacità di voto; sottoscrive il verbale dell'adunanza e convoca per l'insediamento il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Segretario dell'Assemblea e scrutatori

L'Assemblea, su indicazione del Presidente, nomina un Segretario il quale controlla le presenze, redige e sottoscrive il verbale della adunanza.

In caso di votazione segreta, l'Assemblea nomina due Scrutatori che provvedono allo spoglio delle schede di votazione. Sia il Segretario sia gli Scrutatori sono scelti tra i presenti aventi diritto al voto che non rivestano cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Votazioni

La votazione potrà essere effettuata, a scelta della Assemblea, per alzata di mano o

per voto segreto mediante scheda di votazione.

Le votazioni aventi ad oggetto le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché quelle relative a questioni attinenti a persone, dovranno sempre avvenire per votazione segreta.

Art. 23 - Rinvio della Assemblea

Protraendosi la discussione oltre i ragionevoli limiti di tempo, il Presidente può aggiornare la seduta ad altra data senza bisogno di nuova convocazione.

Art. 24 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni della Assemblea devono essere pubblicate all'albo sociale a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Impugnazioni

I Soci dissenzienti possono impugnare le deliberazioni per sole ragioni formali notificando a mezzo raccomandata, spedita entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea, la propria opposizione al Collegio dei Probiviri il quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, dovrà esprimere un giudizio in merito da ritenersi comunque inappellabile.

Art. 26 - Consiglio Direttivo

La Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo costituito da cinque o sette membri, e più precisamente da:

- 1) un Presidente eletto dall'assemblea generale;
- 2) quattro o sei consiglieri eletti dalla Assemblea generale.

Fanno parte di diritto i Direttori sportivi nominati dal Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo obbligatorio.

I responsabili di settore, per le materie di loro competenza, su richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri, devono partecipare al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e cioè per la durata del quadriennio olimpico o sue frazioni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al suo interno:

- un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio può nominare altresì responsabili di settore conferendo ad essi specifici mandati.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consigliere che si astiene viene considerato assente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, redatto sul libro Verbali di Consiglio.

Detto verbale deve essere pubblicato per estratto all'Albo sociale.

Art. 27 - Cessazione

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per:

- dimissioni;
- morte o incapacità;

- decadenza deliberata dal Collegio dei Proviviri per assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio, o a cinque riunioni anche non consecutive in un anno;

- adozione nei loro confronti di provvedimenti disciplinari.

Art. 28 - Sostituzione

Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più membri dovessero cessare dalla loro carica per qualsiasi ragione, provvede alla sostituzione chiamando a farne parte il primo dei non eletti, purchè abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non fosse possibile utilizzare come sopra indicato la graduatoria elettorale, si potrà procedere per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Non potranno essere cooptati più di un terzo dei Consiglieri calcolato per eccesso.

Art. 29 - Decadenza

Se per dimissioni contestuali, decadenza o altro impedimento vengono a mancare tre consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio Direttivo.

In questo caso assume la qualifica di Commissario Straordinario il Presidente dei Proviviri, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione della Associazione fino alle nuove elezioni, che dovranno essere convocate entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo; il Presidente deve convocare entro quarantacinque giorni l'Assemblea elettiva e resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo si riuniscono almeno una volta ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione può avvenire anche senza formalità purché tutti siano informati.

Sono altresì valide, a norma dell'articolo 2475 comma 4 del Codice Civile, le decisioni adottate mediante consultazione scritta o telefonica purché il consenso venga confermato per iscritto.

Art. 31 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- nomina il Comitato d'Onore su proposta del Presidente
- nomina i Direttori Sportivi, uno per sezione; l'incarico conferito ai Direttori sportivi è temporaneo e non potrà protrarsi oltre la scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati; cesserà altresì nei casi previsti all'art.29; l'incarico in ogni caso potrà essere revocato senza obbligo di motivazione in qualsiasi momento dal Presidente con ratifica del Consiglio Direttivo;
- nomina il Direttore della Scuola;
- nomina responsabili di settore specificandone i poteri;
- emana il regolamento attuativo dello Statuto;

- adotta provvedimenti disciplinari;
- determina l'ammontare delle quote sociali, delle tariffe dei diversi servizi, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, cura gli affari di ordine amministrativo, assume e licenzia personale dipendente, stipula contratti di collaborazione, conferisce mandati di consulenza;
- approva i programmi sportivi della Associazione;
- costituisce le varie sezioni sportive per gli sport diversi dagli scopi sociali, fissandone il regolamento e le modalità di iscrizione;
- istituisce commissioni temporanee determinandone i poteri
- delibera la convocazione delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- emana i regolamenti interni relativi all'attività sociale
- stabilisce le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale nautico.
- decide tutte le questioni che interessano la Associazione ed i Soci, con facoltà inoltre, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota sociale;
- cura il buon andamento finanziario della Associazione, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale in particolare per le attività sportive, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico del sodalizio che dovrà essere sottoposto per approvazione alla Assemblea;
- apre rapporti di conto corrente con gli Istituti bancari;
- sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio purché risultanti dal bilancio preventivo approvato dalla Assemblea;
- adotta i provvedimenti disciplinari verso i Soci, qualora si dovessero rendere necessari.

Il Comitato Esecutivo delibera su ogni questione urgente ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere delegate al Comitato Esecutivo l'attività disciplinare, la stesura dei bilanci e l'ammontare delle quote.

Art. 32 - Attività e sezioni sportive

L'attività sportiva della Associazione è prioritaria ed, in ogni caso, preminente. Alla stessa è destinato il 35% (trentacinque per cento) suddiviso in misura paritaria tra le discipline dell'introito delle quote sociali che secondo le previsioni verrà riscosso nell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo, ferma restando la necessità di garantire le attività sportive, ha facoltà di ridurre in ogni momento, anche in corso di gestione, detta percentuale nella misura che risulterà necessaria a garantire la copertura delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e gestione preventive per l'anno successivo.

La pratica dello sport a livello agonistico avviene nelle sezioni sportive.

Ogni sezione sportiva è diretta dal Direttore Sportivo di riferimento che risponde

al Presidente del buon andamento della Sezione Sportiva, dei risultati conseguiti, dell'utilizzo dei fondi affidati alla Sezione stessa, della disciplina all'interno delle strutture, della sicurezza nell'esercizio dell'attività

Il Presidente, i Direttori sportivi e il Direttore della Scuola costituiscono il Comitato sportivo

Ogni Sezione Sportiva si dota della struttura organizzativa che ritiene più idonea alla propria attività, con l'approvazione del Comitato Sportivo.

La Sezione Sportiva può avvalersi dell'opera dei Soci Volontari nonché dell'opera di personale dipendente o esterno, subordinatamente all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'attività delle sezioni sportive nonché le mansioni e i compiti dei singoli componenti della stesse, sono coordinate e dirette dal Direttore Sportivo di riferimento, il quale, per ogni e qualsiasi iniziativa che comporti una spesa non preventivata, dovrà rivolgersi esclusivamente al Presidente del Direttivo.

La Sezione Sportiva elabora entro il 31 ottobre di ogni anno un programma di massima ed un preventivo di spesa della propria attività, per l'anno successivo, da sottoporre all'esame del Comitato Sportivo e successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tale programma deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Al termine della stagione agonistica il Direttore Sportivo di riferimento relaziona il Consiglio Direttivo sui risultati conseguiti.

Nel caso di previsione di esecuzione di manifestazioni particolarmente impegnative dal punto di vista organizzativo ed economico, l'approvazione particolare della stessa può essere posticipata sino al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 33 - Il Presidente

Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Associazione, la dirige e la rappresenta;
- convoca l'assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Comitato Sportivo e il Comitato d'Onore;
- può assumere provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile;
- è unico interlocutore dei Direttori Sportivi, con obbligo di riferirne poi in Consiglio per quanto concerne le iniziative di carattere economico che gli stessi intendono attuare;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi associativi;
- accerta la regolarità della conservazione e della tenuta dei libri, nonché dei documenti associativi;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure speciali.

In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 34 - Il Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario è una carica onorifica, al di fuori del Consiglio Direttivo, che non attribuisce alcun potere di gestione o di rappresentanza. Essa

può essere conferita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

La nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre essere Socio e possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione.

Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri ma può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa all'assemblea dei soci con diritto di intervento e di voto.

La durata della carica è fino a revoca o dimissioni. Il soggetto nominato può essere revocato dall'incarico solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori, ai principi ed agli scopi dell'Associazione. La revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 35 - Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio per l'esercizio sociale dell'Associazione, costituito dalla situazione patrimoniale, del conto economico e da una relazione illustrativa.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione della Assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e prudenza.

Copia del bilancio consuntivo e preventivo deve essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima del giorno di convocazione dell'assemblea per l'approvazione.

La Associazione, a cura del Segretario e/o del Tesoriere, deve tenere:

- il libro dei Verbali delle Assemblee;
- il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo,;
- il libro Giornale (se previsto dalle disposizioni di legge);
- il libro degli inventari (se previsto dalle disposizioni di legge);
- il libro dei Soci;
- il libro Verbali dei Revisori dei Conti.

Art. 36 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i Soci iscritti all'albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. Essi provvedono a nominare tra di loro il Presidente.

I Revisori sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Presidente del Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere all'uopo convocato ed ha voto consultivo.

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Associazione osservando le norme previste dal Codice Civile.

In caso di irregolarità il Collegio è tenuto a comunicarle al Consiglio Direttivo

per i necessari chiarimenti, pena la solidale corresponsabilità.

In caso di necessità il Collegio può chiedere la convocazione della Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa

Art. 37 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da cinque membri effettivi che durano in carica quattro anni, possono essere rieletti, sono scelti tra i Soci effettivi che abbiano almeno dieci anni di anzianità sociale oppure cinque anni di anzianità sociale se esercitano professioni legali (avvocatura, magistratura, notariato, insegnamento universitario).

I membri del Collegio eleggono nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri:

- dirime le questioni che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci e la Associazione in relazione alla vita sociale;
- decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari entro trenta giorni, con provvedimento ex bono et aequo ed inappellabile, senza formalità di procedura;
- decide in seconda istanza le questioni attinenti l'ammissione di nuovi Soci che fossero sottoposte al suo giudizio.

Il Collegio ha funzione di impulso e di vigilanza in ordine all'attività del Consiglio Direttivo ed in generale alla conduzione della Associazione e, qualora ne riscontri la necessità, convoca l'Assemblea.

Il Collegio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Presidente del Collegio può assistere con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve pertanto esservi convocato.

La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 38 - Patrimonio

La Associazione fa proprio il patrimonio morale e sportivo del C.V.C. e della M.I.La. e riconosce nella storia di queste due storiche Associazioni le proprie radici.

La Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a)** quote dei Soci;
- b)** contributi versati da Atleti e Soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
- c)** contributi di privati;
- d)** contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- e)** contributi di organismi internazionali;
- f)** donazioni e lasciti testamentari;
- g)** rimborsi derivanti da convenzioni;
- h)** entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i)** locazione di beni immobili e mobili di proprietà della Associazione;
- l)** tutti i beni mobili ed immobili originariamente di proprietà del C.V.C. e della M.I.La.;

m) trofei, coppe aggiudicate definitivamente in gare;

n) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 226.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui la Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dall'art. 20 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

Art. 39 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e dalla quota di ammissione ove richiesta;
- da eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi;
- dal rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione di manifestazioni sportive o delle scuole;
- da contributi federali o da pubbliche istituzioni;
- da ogni altro tipo di entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 40 - Erogazioni

Le erogazioni possono essere di qualsiasi tipo purché risultino dal Bilancio Preventivo, approvato dalla Assemblea.

Art. 41 - Titoli, gradi, insegne.

Il titolo di Commodoro può essere concesso ai Soci quale riconoscimento di eccezionali meriti sportivi ed organizzativi nei riguardi della Associazione e viene conferito dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta firmata di cento Soci Effettivi.

Per la nomina al titolo di Commodoro il nominativo presentato deve ottenere almeno i due terzi dei voti favorevoli.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di fregiarsi, sulla uniforme sociale, dei gradi stabiliti nel regolamento sociale in relazione alla carica che essi ricoprono.

I titoli onorifici conferiti ai Soci del C.V.C. e della M.I.La. antecedentemente alla data di costituzione del presente sodalizio non subiranno alcuna variazione.

Art. 42 - Clausola Compromissoria

Il Socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con la Associazione, rimettendone l'esame e la conseguente decisione attinente anche all'eventuale risarcimento del danno al Collegio dei Probiviri.

Art. 43 - Responsabilità

La Associazione non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono deri-

vare ai Soci e ai loro ospiti, nonché alle loro imbarcazioni, sia in deposito in sede che all'ormeggio, al loro materiale, ai loro vestiari, nonché in dipendenza delle attività sportive ricreative e dell'utilizzo dei servizi quali palestra, piscina, solarium sale ricreative e ristorante.

Art. 44 - Scioglimento

La Associazione non potrà essere sciolta se non con la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presa con l'intervento di tre quarti dei Soci Effettivi e con voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.